

# Oltre lo specchio. *Trumpy-Dumpty* e la crisi del Rule of Law

di Luca Pietro Vanoni

**Abstract:** *Beyond the Looking Glass: Trumpy Dumpty and the Crisis of the Rule of Law* - The first year of Trump's second term has been widely described as a grave sign of crisis for American democracy—and beyond—and as a dangerous authoritarian turn in the rule of law. The muscular use of executive orders, in particular, appears to signal a constitutional derailment. Yet, to grasp the problem in depth, one must ask what deeper forces have enabled Trump's rise, and whether he represents the cause of the current turmoil or rather the symptom of a broader crisis within Western liberalism. These developments must be situated within a longer-term transformation marked by the expansion of executive power and the normalization of emergency governance, as well as by growing identity-based polarization that has eroded constitutional fairness. The article argues that the future of American liberalism depends on our ability to distinguish between a contingent deviation and a systemic crisis, and on the reconstruction of a sustainable balance among rights, limits on power, and democratic legitimacy.

241

**Keywords:** Constitutionalism; Liberalism; Rule of Law; Democratic crisis; Trump

## 1. Humpty Dumpty e il Rule of Law

Che il primo anno del secondo mandato Trump potesse rivelarsi divisivo, destabilizzante e profondamente incisivo sui meccanismi che regolano il costituzionalismo americano era non solo prevedibile, ma in larga misura già previsto. Le ragioni di tale facile profezia sono molteplici: per limitarsi alle più evidenti, basta ricordare la personalità fortemente narcisistica del tycoon, la peculiarità di una campagna elettorale segnata da un linguaggio politico che ha eroso gli ultimi residui di reciprocità democratica, e, non da ultimo, i tragici episodi di violenza che hanno rivelato il volto oscuro di un'America che da tempo fatica a riconoscere nell'avversario politico se non come un nemico da delegittimare o addirittura abbattere.

Non sorprende, dunque, che una parte significativa della dottrina statunitense abbia guardato con crescente inquietudine alle inclinazioni illiberali del Presidente, ravvisandovi una minaccia concreta alle norme — formali, ma soprattutto informali — che sorreggono il rule of law costituzionale. Già nel corso del suo primo mandato, del resto, Trump era

stato descritto come «a serial norm breaker»<sup>1</sup> capace di utilizzare «a fake, plutocratic, populism»<sup>2</sup> per innescare una sorta di «autocratic legalism»<sup>3</sup> che è un elemento tipico delle democrazie illiberali lucidamente descritte da Fareed Zakaria già alla fine dello scorso secolo<sup>4</sup>. Dopo la vittoria del novembre 2024, i toni si sono fatti ancor più aspri e allarmati, fino a definire il neo-Presidente come «an outbreaking insurrectionalist»<sup>5</sup>, «a new imperialist»<sup>6</sup>, «a dictatorship»<sup>7</sup> e persino «a fascist»<sup>8</sup>.

Tra i molti epiteti con cui giuristi e politologi hanno descritto la figura di Donald Trump, il termine più curioso è forse quello usato dall'attore John Lithgow, autore del libro di filastrocche *Trumpty Dumpty Wanted a Crown*. Pubblicato nel 2022 e anticipato da un editoriale apparso su *The New Yorker* nel 2021, il volume accosta Trump a Humpty Dumpty, il celebre personaggio a forma di uovo della tradizione inglese divenuto iconico grazie al mondo di *Alice nel Paese delle meraviglie*. L'intento dell'attore era quello di associare Donald Trump ad un personaggio capriccioso e irrazionale, criticando satiricamente tanto la sua inclinazione al potere quanto il suo personalismo demagogico. Oltre che da Lithgow, il personaggio di Humpty Dumpty è stato così evocato sempre più di frequente dai media come metafora dell'ostinazione, dell'irrazionalità della refrattarietà di Trump ai vincoli della logica istituzionale<sup>9</sup>.

<sup>1</sup> S. Levitsky, D. Ziblatt. *How Democracies Die*, New York, 2018.

<sup>2</sup> M. Sandel, *Populism, Trump, and the future of democracy*, in [www.opendemocracy.net](http://www.opendemocracy.net) (2018).

<sup>3</sup> K.L. Scheppele, *Autocratic Legalism*, in 85 *U. Chi. L. Rev.* 545 (2018).

<sup>4</sup> F. Zakaria, *The Rise of Illiberal Democracy*, in 76(6) *Foreign Aff.* 22 (1997).

<sup>5</sup> Queste le parole usate dalla Corte suprema del Colorado in *Anderson v. Griswold* No. 23SA300 e riprese dalla *dissenting opinion* dei giudici Sotomayor, Kagan, Jackson nella famosa, e contestata, sentenza *Trump v. Anderson*, 601 U.S. 100 (2024).

<sup>6</sup> A. Serwer, *Trump's New Imperialism*, in *The Atlantic*, 10 Dic. 2025, [www.theatlantic.com/ideas/2025/12/trump-imperialism-foreign-policy/685196/](http://www.theatlantic.com/ideas/2025/12/trump-imperialism-foreign-policy/685196/).

<sup>7</sup> D. Vergano, *Science Tells Us the U.S. Is Heading toward a Dictatorship*, in *Science America*, 14 maggio 2025, [www.scientificamerican.com/article/science-tells-us-the-u-s-is-heading-toward-a-dictatorship/](http://www.scientificamerican.com/article/science-tells-us-the-u-s-is-heading-toward-a-dictatorship/).

<sup>8</sup> Come riportato dalle cronache, numerosi esponenti del partito democratico, da Kamala Harris fino al sindaco di NY Zohran Mamdani hanno definito in tal modo Trump. Non va dimenticato, tuttavia, che spesso il termine è usato in modo non scientifico e prevalentemente per fini elettorali. Non di meno, il dibattito sulle inclinazioni fasciste del presidente Trump ha assunto anche toni scientifici soprattutto a seguito dei tragici episodi dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021 da parte di alcuni sostenitori del movimento MAGA, come rilevato dallo storico Robert Paxton in una intervista rilasciata al NTY magazine (E. Zerofsky, *Is It Fascism? A Leading Historian Changes His Mind*, NYT magazine, 23 ottobre 2024, [www.nytimes.com/2024/10/23/magazine/robert-paxton-facism.html](http://www.nytimes.com/2024/10/23/magazine/robert-paxton-facism.html)). Sul punto cfr, anche L. Cox, L. B. O'Connor, B., *Trumpism, fascism and neoliberalism*, in *Distinktion* 1 (2025).

<sup>9</sup> Cfr. *New York Post Takes Aim at Trump, and Hits a Nerve.* *Business Insider*, 10 novembre 2022, che ha raffigurato Trump come "Trumpty Dumpty" sulla copertina, con un gioco di parole basato sulla filastrocca per ironizzare sulla sua caduta politica e le difficoltà del Partito Repubblicano nel rimettere insieme i pezzi dopo risultati elettorali avversi. Analogamente, B. Lynn, *The Humpty Dumpty Paradox: The Rise and*

Il paragone, tuttavia, si presta a un'interpretazione che va oltre tali intenzioni, poiché non può non richiamare alla mente il celebre scambio tra Humpty Dumpty e Alice in *Through the Looking-Glass* di Lewis Carroll:

“When I use a word”, Humpty Dumpty said in rather a scornful tone, “it means just what I choose it to mean—neither more nor less”. “The question is”, said Alice, “whether you can make words mean so many different things”. “The question is”, said Humpty Dumpty, “which is to be master—that’s all”<sup>10</sup>.

Nella filosofia del linguaggio, questo dialogo è stato frequentemente utilizzato come limite estremo della teoria semantica, perché riduce il nominalismo al puro soggettivismo interpretativo<sup>11</sup>, ma la citazione ha assunto un certo rilievo anche nel discorso giuridico. Nella giurisprudenza della Corte Suprema, il riferimento a Humpty Dumpty è stato impiegato come metafora di interpretazioni arbitrarie, idonee a trasformare il giudice nel padrone del significato, secondo una logica per cui i termini finiscono per assumere il contenuto che chi detiene il potere decide, di volta in volta di attribuire loro<sup>12</sup>. Letto in questa prospettiva, il personaggio carrolliano evoca con efficacia lo scontro dottrinale sull'interpretazione della Costituzione che, almeno dagli anni Ottanta del secolo scorso, vede contrapporsi i teorici del *living constitutionalism*, secondo cui il significato delle clausole costituzionali evolve nel tempo, e coloro che sostengono che i giudici costituzionali siano vincolati, nel loro operare, all'*original public meaning* delle disposizioni. Non è però questo l'unico terreno di scontro sulla interpretazione costituzionale presente negli Stati Uniti; teorie come quelle

---

*Fall of Donald Trump and the Democratic Challenge*, Medium, 12 agosto 2024, [boblynn.medium.com/the-humpty-dumpty-paradox-the-rise-and-fall-of-donald-trump-and-the-democratic-challenge-c51719691341](https://boblynn.medium.com/the-humpty-dumpty-paradox-the-rise-and-fall-of-donald-trump-and-the-democratic-challenge-c51719691341).

<sup>10</sup> L. Carroll, *Through the Looking-Glass and What Alice Found There*, London, 1871, cap. 6.

<sup>11</sup> Cfr. M. Hancher, *Humpty Dumpty and Verbal Meaning*, in *40 J. Aesthet. Art Crit.* 49 (1981).

<sup>12</sup> Il dialogo di Carroll è citato per la prima volta dalla dissenting opinion di Justice Frankfurter *Shapiro v. United States*, 335 U.S. 1 (1948) in riferimento al diverso significato di una norma federale. Qualche decennio dopo, esso compare nella opinion di Chief Justice Burger in *Tennessee Valley Auth. v. Hill*, 437 U.S. 153 (1978) che nel mettere in guardia i propri colleghi sulla interpretazione arbitraria delle leggi federali, ricorda che «Aside from this bare assertion, however, no explanation is given to support the proffered interpretation. This recalls Lewis Carroll's classic advice on the construction of language». Nello stesso anno, Justice Rehnquist ha ricordato che «All of this leads us to conclude that Congress intended, within broad limits, that "emission standards" be regulations of a certain type, and that it did not empower the Administrator, after the manner of Humpty Dumpty in *Through the Looking-Glass*, to make a regulation an "emission standard" by his mere designation». Cfr. *Adamo Wrecking Co. v. United States*, 434 U.S. 275 (1978).

del *popular constitutionalism*<sup>13</sup> e del *common good constitutionalism*<sup>14</sup> dall'altro stanno animando il dibattito dottrinale da più di un decennio, mentre l'attuale Corte suprema che in maggioranza si è detta originalista, sembra oggi sempre più incline ad affidarsi ad c.d. *history and tradition test*, non del tutto sovrapponibile ad un certo modo di intendere il testualismo originalista<sup>15</sup>.

Quale che sia la teoria interpretativa prescelta, il dialogo tra Alice e Humpty Dumpty ripropone con particolare forza la questione della titolarità del c.d. *diritto all'ultima parola*, ossia dell'autorità ultima nel determinare il significato della Costituzione. In altri termini, si tratta di stabilire — come ricordato da Roosevelt nel celebre fireside chat n. 9 — se la Costituzione sia «what the judges say it is», ovvero se il compito di definirne il significato debba essere affidato, in ultima istanza, «to the will of the people».<sup>16</sup> In sostanza, il dialogo di Carroll mette in luce come, soprattutto in ambito giuridico, il significato delle parole non si esaurisca in una funzione descrittiva, ma assuma una valenza costitutiva dell'ordine normativo, contribuendo a tracciare i confini e a determinare la prevalenza tra i diversi centri di potere. In tale prospettiva, il potere di attribuire significato al linguaggio si configura esso stesso come una forma di potere normativo, capace di autodefinirsi e, al contempo, di delimitare l'ambito di azione degli altri poteri, secondo una dinamica circolare di reciproca implicazione tra interpretazione e autorità.

## 2. *Meaning and Mastery*. Il controllo sui poteri presidenziali come questione interpretativa

Il nesso causale tra *meaning* e *mastery* evocato da Humpty Dumpty sembra

<sup>13</sup> Larry D. Kramer, *The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review*, New York, 2004.

<sup>14</sup> A. Vermeule, *Common Good Constitutionalism: Recovering the Classical Legal Tradition* Cambridge, 2022.

<sup>15</sup> Sul punto v. M.O. DeGirolami, *The Traditions of American Constitutional Law*, 95 *Notre Dame L. Rev.* 1123 (2020).

<sup>16</sup> È questo il contenuto del famoso discorso con cui Roosevelt si rivolge alla popolazione americana criticando l'approccio e le decisioni della Corte suprema alle sue proposte di riforma. Secondo il Presidente americano, infatti, «(...) In the face of such dissenting opinions, it is perfectly clear that, as Chief Justice Hughes has said, "We are under a Constitution, but the Constitution is what the judges say it is". The Court in addition to the proper use of its judicial functions has improperly set itself up as a third house of the Congress - a super-legislature, as one of the justices has called it - reading into the Constitution words and implications which are not there, and which were never intended to be there. We have, therefore, reached the point as a nation where we must take action to save the Constitution from the Court and the Court from itself. We must find a way to take an appeal from the Supreme Court to the Constitution itself. We want a Supreme Court which will do justice under the Constitution and not over it. In our courts we want a government of laws and not of men». Cfr. March 9, 1937, *Fireside Chat 9: On "Court-Packing"*, in [millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/march-9-1937-fireside-chat-9-court-packing](https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/march-9-1937-fireside-chat-9-court-packing).

riflettersi nella strategia giuridica dell'attuale Casa Bianca, che, attraverso un uso estensivo degli Executive orders e dei poteri di emergenza ha cercato, soprattutto nei primi cento giorni, di piegare o sfruttare il significato di alcune disposizioni normative per perseguire specifiche finalità politiche.

Nella maggior parte dei casi, in realtà, la strategia adottata da Trump ha ricalcato, almeno nella forma, pratiche già sperimentate dai suoi predecessori. È noto, infatti, che l'utilizzo fortemente discrezionale dei poteri emergenziali costituisce un fenomeno che ha interessato, in misura diversa, tutti i Presidenti del secondo dopoguerra. Come evidenziato da tempo dal Brennan Center for Justice, sono oltre 150 gli statutory powers che il Presidente può attivare a seguito della dichiarazione di un'emergenza nazionale, a conferma di una significativa concentrazione di poteri in capo all'esecutivo<sup>17</sup>. L'ampia discrezionalità riconosciuta agli esecutivi non è dunque una prerogativa della attuale Casa bianca; per parafrasare quanto sostenuto nel 1944 da Justice Jackson, infatti, l'uso i poteri emergenziali giacciono da tempo come «loaded weapons» pronte per essere imbracciate nel caso di bisogno<sup>18</sup>.

Nell'ultimo anno, tuttavia, l'esecutivo sembra aver ulteriormente esteso non solo l'interpretazione dei poteri emergenziali conferiti dal Congresso, ma anche il nesso tra tali poteri e i presupposti fattuali posti a fondamento delle proprie Proclamations. Alcuni esempi consentono di cogliere con maggiore chiarezza le tensioni attualmente in atto.

Per attuare la propria politica economica in materia di dazi, la Casa bianca ha fatto ricorso ai poteri previsti dall'*International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) del 1977, che consente al Presidente, in presenza di «una minaccia fuori dal normale» alla sicurezza nazionale o all'economia degli Stati Uniti, di dichiarare un'emergenza nazionale e, di conseguenza, di «regolamentare (...) le importazioni e le esportazioni»<sup>19</sup>. A ben vedere, tuttavia, lo IEEPA non menziona mai espressamente i «dazi» (*tariffs*) e difficilmente può ritenersi che il Congresso degli anni Settanta abbia inteso attribuire al Presidente poteri così ampi e penetranti in materia di politica economica. Una simile lettura si porrebbe, infatti, in tensione con la struttura costituzionale della separazione dei poteri, nella misura in cui il *power of the purse* rappresenta una prerogativa esclusiva che l'articolo I, sezione 8 della Costituzione riserva al Congresso<sup>20</sup>. Ammettere il contrario significherebbe legittimare un trasferimento implicito di competenze che altera l'equilibrio istituzionale, consentendo all'esecutivo di incidere unilateralmente su ambiti

---

<sup>17</sup> Cfr. *A Guide to Emergency Powers and Their Use*, Brennan Center, 2025 [www.brennancenter.org/our-work/research-reports/guide-emergency-powers-and-their-use](http://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/guide-emergency-powers-and-their-use)

<sup>18</sup> *Korematsu v. United States*, 323 U.S. 214, 246 (1944) (Jackson, J., dissenting): «this principle lies about like a loaded weapon, ready for the hand of any authority that can bring forward a plausible claim of an urgent need»

<sup>19</sup> 50 U.S.C. §§ 1701–1708 (1977).

<sup>20</sup> U.S. Const. art. I, § 8, cl. 1.

tradizionalmente riservati alla discrezionalità legislativa.

Il conflitto in materia di dazi svela in modo paradigmatico come la teoria dell'interpretazione possa operare quale effettivo contropotere rispetto alle politiche presidenziali. Una lettura rigorosamente testuale, che valorizzi il silenzio della legge di delega in ordine all'imposizione di dazi, risulta infatti idonea a contenere l'espansione della presidenza in senso "imperiale"; al contrario, un'interpretazione estensiva delle deleghe finirebbe inevitabilmente per convalidare — e dunque rafforzare — l'ampiezza dei poteri emergenziali rivendicati dalla Casa Bianca, incidendo sull'equilibrio costituzionale tra i poteri dello Stato.

In questa prospettiva del resto si colloca anche la recente decisione in *Learning Resources, Inc. v. Trump*, nella quale un'insolita maggioranza, composta da giudici liberal (Kagan, Sotomayor, Jackson) e conservatori (Roberts, Barrett, Gorsuch), ha riaffermato un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte Suprema, ricordando che essa ha da tempo espresso una «reluctan[ce] to read into ambiguous statutory text» deleghe straordinarie dei poteri del Congresso. Tale principio, ha osservato la Corte, si applica con «particolare forza» nel caso di specie, ove l'esecutivo ha inteso esercitare un potere — quello di spesa — che costituisce una delle prerogative più tipiche e qualificanti del Congresso<sup>21</sup>.

La decisione è destinata verosimilmente ad assumere particolare rilievo, non solo perché rappresenta il primo caso giunto a una pronuncia di merito nel corso del secondo mandato, ma soprattutto perché offre una sintesi significativa delle principali teorie interpretative emerse all'interno della Corte. Essa evidenzia, infatti, anche alcune linee di frattura tra i giudici di orientamento conservatore, in particolare con riferimento alla corretta applicazione dell'originalismo di Scalia<sup>22</sup>.

Ciò che maggiormente colpisce è tuttavia il parziale rovesciamento degli schieramenti interpretativi tradizionali. I tre giudici liberal hanno

<sup>21</sup> *Learning Resources, Inc. v. Trump*, 607 U. S. \_\_\_\_ (2026): «The Court has long expressed “reluctan[ce] to read into ambiguous statutory text” extraordinary delegations of Congress’s powers. *West Virginia v. EPA*, 597 U. S. 697, 723 (quoting *Utility Air Regulatory Group v. EPA*, 573 U. S. 302, 324). In several cases described as involving “major questions,” the Court has reasoned that “both separation of powers principles and a practical understanding of legislative intent” suggest Congress would not have delegated “highly consequential power” through ambiguous language. *Id.*, at 723–724. These considerations apply with particular force where, as here, the purported delegation involves the core congressional power of the purse. Congressional practice confirms as much. When Congress has delegated its tariff powers, it has done so in explicit terms and subject to strict limits».

<sup>22</sup> Si veda, in particolare, lo scontro dottrinale tra Justice Gorsuch e Justice Barrett: «Gorsuch’s structural approach generates relatively predictable rules: Identify the constitutional origin of the power, determine whether the president has independent Article II authority over it, and apply the MQD with greater or lesser force accordingly. Barrett’s contextual textualism generates a more case-by-case inquiry» (D. Del Terzo, *Article I and the Major Questions Doctrine After Learning Resources*, Lawfare, March 19, 2026)

concordato nel ritenere che l'IEEPA non autorizzi l'imposizione di dazi, fondando tale conclusione sugli ordinari strumenti dell'interpretazione statutaria, con particolare riguardo al dato testuale e al contesto storico di adozione della norma. Per contro, la maggioranza conservatrice ha sviluppato un'analisi approfondita dell'ambito e dei limiti della c.d. *major questions doctrine*, una teoria giurisprudenziale che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nella definizione dei confini tra potere legislativo e potere esecutivo.<sup>23</sup> I dubbi interpretativi, insomma, non riguardano solo il significato testuale delle disposizioni, ma anche il rapporto tra i poteri ivi conferiti e i fatti concreti della realtà economica.

In altri casi, la strategia dell'esecutivo è stata quella di fare appello a disposizioni risalenti nel tempo per ricavarne poteri speciali in capo al Presidente. Così, ad esempio, nella *Invocation of the Alien Enemies Act Regarding the Invasion of The United States by Tren De Aragua* del 15 marzo 2025, la Casa Bianca ha invocato l'*Alien Enemies Act* (AEA) del 1798 per rivendicare poteri presidenziali rafforzati in materia di espulsione nei casi di «invasione o incursione predatoria» sostenuta da un «governo straniero» contro gli Stati Uniti, al fine di espellere dal Paese i membri della banda criminale *Tren de Aragua* (TdA), presupponendone il coinvolgimento con il governo di Maduro<sup>24</sup>. La Proclamation utilizza quindi il termine “Enemy Alien” in modo estensivo, ricomprendendovi «all Venezuelan citizens 14 years of age or older who are members of TdA, are within the United States, and are not actually naturalized or lawful permanent residents of the United States»<sup>25</sup>; sulla base di tale qualificazione, l'amministrazione ha proceduto alla detenzione e alla deportazione di cittadini venezuelani, dando origine a un ampio contenzioso dinanzi ai giudici federali e alla Corte Suprema la quale, pur rinviando la questione di merito al Fifth Circuit, ha riconosciuto una violazione del diritto di *habeas corpus* in capo ai ricorrenti<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> L'attuale Corte, in particolare, ha cominciato a delineare i contorni della *major question doctrine* a partire dai casi sui vaccini decisi nel 2022 durante la Presidenza Biden. Sul punto si permetta di rinviare a A. Rovagnati, L.P. Vanoni, *Separazione dei poteri ed emergenza sanitaria negli Stati Uniti. Osservazioni a margine della decisione della Corte Suprema NFIB v. OSHA*, in *Oss. cost.*, 2022, 3, 157-187.

<sup>24</sup> Cfr. *Invocation of the Alien Enemies Act Regarding the Invasion of The United States by Tren De Aragua*, 15 marzo 2025, Proclamation No. 10903, 90 Fed. Reg. 13033 (2025).

<sup>25</sup> 90 Fed. Reg. 13034.

<sup>26</sup> In *Trump v. J.J.G.* 604 U. S. \_\_\_\_ (2025) con una decisione *per curiam*, i giudici della Corte suprema hanno ritenuto (all'unanimità) che, a prescindere dalla interpretazione fornita dalla amministrazione dell'*Alien and Enemy Act* e delle limitazioni contenute in tale legge alla *judicial review*, l'opposizione dei detenuti venezuelani in attesa di rimpatrio contro le decisioni del governo «fall within the “core” of the writ of habeas corpus and thus must be brought in habeas», e pertanto «are entitled to notice and an opportunity to challenge their removal». La Corte suprema non chiarisce però il merito della controversia: «The only question is which court will resolve that challenge. For the reasons set forth, we hold that venue lies in the district of confinement. The dissents would have the Court delay resolving that issue, requiring—given our decision today—that the process begin anew down the road. We see no benefit in such wasteful delay».

Sotto il profilo interpretativo, è interessante notare che i giudici federali del Fifth Circuit si siano divisi nella lettura dei *poteri* che derivano dalla ricostruzione del *significato* delle disposizioni contestate. La domanda di fondo, infatti, è a chi spetti identificare i casi di invasion or predatory incursion che consentono l'attivazione dei poteri sanciti dall'AEA. Per il giudice dissenziente Oldham, il compito di identificare tali «precondizioni» non può che ricadere nelle mani dell'esecutivo, dal momento che riguardano «matters of political judgment for which judges have neither technical competence nor official responsibility»<sup>27</sup>. Tale opinione non è priva di fondamento, perché si regge su precedenti nei quali, ad esempio, i giudici hanno riconosciuto che «[b]y virtue of his duty to 'cause the laws to be faithfully executed,'» l'esecutivo è investito di un'ampia discrezionalità nell'individuare e qualificare le minacce militari, e, conseguentemente, «his decision to that effect is *conclusive*»<sup>28</sup>.

D'altro canto, come ricostruito nella opinion di maggioranza firmata dai giudici Southwick e Ramirez, la Proclamation n. 10903 non individua né indica con chiarezza alcuna invasione o incursione predatoria in atto; richiamando definizioni tratte da dizionari e testi giuridici del XVIII secolo, i due giudici hanno così ricostruito il significato di entrambi i termini, segnalando che entrambi comportano, pur in modalità diverse, il ricorso ad forza militare diretta da un governo o da una nazione straniera<sup>29</sup>. L'appartenenza dei ricorrenti ad una banda criminale non è quindi sufficiente a qualificarli come membri di una forza militare, né la loro cittadinanza può giustificare una invasione da parte del governo venezuelano.

Al di là dell'esito della controversia, è interessante notare come i giudici di maggioranza abbiano circoscritto e definito il loro potere interpretativo rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dalla Casa bianca; l'interpretazione, infatti, «cannot be a just an academic exercise» tale per cui un giudice «makes the effort to define a term like "invasion"» ma nello stesso tempo «cannot evaluate the facts before it for their fit with the interpretation»<sup>30</sup>.

In definitiva, insomma, è facile riscontrare come – soprattutto nei

---

La questione della giurisdizione, inoltre, è affrontata dalla Corte suprema solo un mese più tardi nella sentenza

<sup>27</sup> *WMM v. Trump*, No. 25-10534, slip op. at \_\_\_ (5th Cir. Sept. 2, 2025), dissenting.

<sup>28</sup> *Sterling v. Constantin*, 287 U.S. 378, 339 (1932).

<sup>29</sup> *WMM v. Trump*, No. 25-10534, slip op. at \_\_\_ (5th Cir. Sept. 2, 2025): «Therefore, we define an invasion for purposes of the AEA as an act of war involving the entry into this country by a military force of or at least directed by another country or nation, with a hostile intent. (...) Based on the dictionary definitions and neighboring statutory text, a "predatory incursion," as used in the AEA, definitely applies to an unauthorized entrance by units of another nation's military to commit acts that are destructive to the interests of the United States, such as victimizing its people or property, for the benefit of a foreign power or its agents without the necessary objective of a long-term occupation or control of American territory».

<sup>30</sup> *Id.* p. 17.

conflitti sollevati dalla attuale presidenza – l’interrogativo su *a chi spetti decidere* non riguardi solo lo scontro tra astratte teorie interpretative, ma soprattutto il delicato equilibrio tra poteri che sta alla base dell’eccezionalismo americano e il rapporto tra essi e la realtà delle cose.

### 3. Chi decide? L’anomalia Trump e il costituzionalismo americano

La domanda “chi decide?” rappresenta inoltre una chiave interpretativa essenziale per collocare l’attuale Presidenza all’interno della più ampia traiettoria storica del costituzionalismo americano. Come già ricordato, la figura di Donald Trump è indubbiamente divisiva tanto sul piano politico quanto su quello costituzionale e, soprattutto nel secondo mandato, la sua retorica e la sua dottrina hanno contribuito ad amplificare tensioni già presenti nel tessuto sociale e istituzionale. Tuttavia, concentrare l’analisi esclusivamente sulla personalità o sulla condotta del Presidente rischia di offuscare fragilità strutturali che precedono e trascendono la sua presenza sulla scena politica. Più opportuno è invece cercare di studiarla e comprenderla come «a symptom of constitutional rot»<sup>31</sup> o «the product of (...) institutional distrust»<sup>32</sup>, per ricavare delle prime, parziali, considerazioni di carattere generale che possono essere utili a spiegare alcune tendenze politico-costituzionali.

Innanzitutto, è indubbio che il primo anno della presidenza Trump abbia rappresentato uno *stress test* particolarmente incisivo per i checks and balances concepiti dai *Framers*, perchè nei primi cento giorni del secondo mandato il Presidente ha firmato un numero elevato di Executive orders, ben 147, stabilendo il record assoluto per questo arco temporale, mentre solo cinque disegni di legge sono stati promulgati, il numero più basso mai registrato nello stesso periodo<sup>33</sup>. Gli altri poteri, tuttavia, non sono rimasti a guardare: al 20 marzo 2026 si registrano 718 ricorsi promossi contro le decisioni dell’amministrazione federale, molti dei quali hanno già condotto alla sospensione o all’annullamento degli *Executive Orders* più controversi<sup>34</sup>. Parallelamente, il Congresso, pur a maggioranza repubblicana, ha mostrato attraverso il più lungo *shutdown* della storia una iniziale (anche se per certi aspetti sterile) resistenza ad assecondare in modo indiscriminato le iniziative

---

<sup>31</sup> J. Balkin, *Constitutional Rot and Constitutional Crisis*, 77 *Maryland L. Rev.* 147–167 (2017).

<sup>32</sup> Y Levin, *A Time to Build*, New York, 2020, 7-8: «Trump is not the cause of our institutional decay but rather a symptom of it (...)».

<sup>33</sup> Dati riportati in: *Federal Register*, Executive Order Counts by President, 2025; e *U.S. Congress Legislative Statistics*, First 100 Days Analysis, 2025.

<sup>34</sup> Cfr. i dati riportati da Just Security e consultabili nel Report *Litigation Tracker: Legal Challenges to Trump Administration Actions*, [www.justsecurity.org/107087/tracker-litigation-legal-challenges-trump-administration/](http://www.justsecurity.org/107087/tracker-litigation-legal-challenges-trump-administration/).

del Presidente<sup>35</sup>.

Le politiche di Trump hanno certamente accentuato la pressione sui meccanismi di checks and balances concepiti dai *Framers*, senza che ciò abbia comportato la paralisi del sistema costituzionale. Al tempo stesso, tale dinamica non può essere letta come un fenomeno recente o esclusivamente imputabile a Trump, poiché – come noto – l’espansione del potere esecutivo è in larga parte il risultato di una trasformazione informale della Costituzione avviata con il New Deal e progressivamente consolidatasi nei decenni successivi.

Già dagli anni Cinquanta la dottrina parla di *Imperial Presidency*, mentre la *Unitary Executive Theory* — oggi spesso richiamata come fondamento teorico degli eccessi presidenziali — può essere letta come sviluppo della *Stewardship Theory* sostenuta da presidenti populistici quali Theodore Roosevelt e Andrew Jackson<sup>36</sup>. Studiosi progressisti come Bruce Ackerman hanno colto con lucidità tale tendenza, osservando, ben prima dell’avvento di Trump, che «sono proprio le stesse caratteristiche che hanno fatto della presidenza un podio per tribuni del popolo credibili come Lincoln o Roosevelt che stanno oggi tramando, in condizioni del tutto diverse, per farne negli anni a venire un veicolo di populismo autoritario e demagogico incurante delle leggi»<sup>37</sup>. Ma anche la dottrina conservatrice ha messo in discussione la capacità dei meccanismi ideati da Madison di contenere l’espansione degli esecutivi moderni, rilevando come oggi «we live in a regime of executive-centered government, in an age after the separation of powers, where the legally constrained executive has become a historical curiosity»<sup>38</sup>. Letta nel contesto contemporaneo, questa diagnosi aiuta a comprendere come la presidenza Trump non rappresenti una rottura improvvisa, il cedimento di crepe strutturali già presenti nell’ordinamento costituzionale statunitense.

L’irriverenza contro-istituzionale dell’attuale Presidente e le deformazioni prodotte nel funzionamento del sistema democratico, inoltre, possono offrire ai costituzionalisti l’occasione di guardare oltre l’assetto vigente, permettendo loro di cogliere più a fondo i punti di forza e difetti strutturali che lo attraversano. Per troppo tempo, infatti, una certa cultura costituzionale ha identificato il contenuto del rule of law quasi esclusivamente con la tutela dei diritti fondamentali, come se l’approfondirsi del dialogo illuminato tra Corti potesse, da solo, realizzare le promesse del

---

<sup>35</sup> Sul punto v. L. Testa, *Lo shutdown 2025 tra narrazione ed emergenza finanziaria*, in Osservatorio Trump, 10 Nov. 2025 [www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/announcement/view/276](http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/announcement/view/276)

<sup>36</sup> Cfr. G. Bognetti, *Lo spirito del costituzionalismo americano. La Costituzione democratica*, Torino, 2000, 253-254.

<sup>37</sup> B. Ackerman, *Tutti i poteri del presidente*, Bologna, 2010, 8.

<sup>38</sup> E.A. Posner, A. Vermeule, *The Executive Unbound: After the Madisonian Republic*, New York, 2011, 4.

liberalismo politico su scala globale<sup>39</sup>. L'enfasi unilaterale sui diritti ha reso molti costituzionalisti, e in particolare i neo-costituzionalisti, gravemente presbiteri: nel tentativo di mettere a fuoco i diritti si è perso di vista il ruolo dei poteri e i rischi connessi alla loro espansione incontrollata. Una simile visione risulta però inevitabilmente parziale; le vicende degli ordinamenti contemporanei – non solo di quello americano – mostrano con chiarezza che il *rule of law* non può essere concepito soltanto come garanzia delle libertà individuali, ma deve essere compreso anche, e forse prima ancora, come un limite ai poteri pubblici e come un insieme di tecniche per contenerne l'esercizio. Questo vale in modo particolare per l'esperimento costituzionale americano, nel quale – come ricorda Hamilton nel *Federalist No. 84* – l'architettura della Costituzione, con la sua complessa trama di limiti e contrappesi, costituisce essa stessa una vera e propria carta dei diritti in senso strutturale.

In definitiva, la separazione dei poteri (e ancor più la divisione del potere) non rappresenta un meccanismo giuridico accessorio superato da principi moderni quali quello della cooperazione tra poteri, ma un pilastro essenziale della libertà costituzionale, senza il quale, inesorabilmente, un sistema democratico prima o poi cede sotto il peso di difetti strutturali. La trasformazione in atto, pertanto, non dipende solo da un certo assetto politico, ma da sviluppi strutturali di lunga durata — determinati dall'espansione dell'esecutivo, dall'attivismo giudiziario e dalla progressiva normalizzazione dei poteri d'emergenza, dall'espandersi dello stato amministrativo e così via. Nel loro insieme, queste forze hanno innescato una crisi più profonda e persistente del *Rule of Law as a Law of Rules*<sup>40</sup>, innescando una torsione del sistema in cui le norme giuridiche non operano più come vincoli effettivi al potere, ma assumono un ruolo sempre più simbolico e spesso inefficace nella pratica.

#### 4. Oltre lo specchio. Quale futuro per il costituzionalismo liberale?

Quale che sia il giudizio sull'attuale Presidenza, si deve convenire che l'uso muscolare dei poteri dell'esecutivo stia sottoponendo a una costante tensione i meccanismi di controllo concepiti dai *Framers* per contenere il conflitto politico. Non va dimenticato, infatti, che oltre a sfruttare gli squilibri

---

<sup>39</sup> Questo approccio forse troppo ingenuamente ottimistico verso la diffusione globale della democrazia liberale dei diritti umani (o, per meglio dire, di una certa lettura di essi) è spesso legato alla celebre tesi de *La fine della Storia formulata* da F. Fukuyama all'inizio degli anni Novanta dello scorso secolo (Cfr. F. Fukuyama, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Torino, ul.ed., 2023). Tale paradigma ha finito per disancorare certi paradigmi relativi alla protezione delle libertà dal potere che erano invece dei capisaldi del costituzionalismo liberale sotto il profilo teorico ma anche (e per quel che qui più rileva) pratico. Sul punto sia consentito rinviare a A. Pin, L.P. Vanoni, A. Vendaschi, *Oltre il costituzionalismo?*, in *DPCE*, 2022, 859-872.

<sup>40</sup> Per riprendere il titolo di un famoso articolo pubblicato negli anni 80 da A. Scalia, *The Rule of Law as a Law of Rule*, 56 *Un. of Ch. L. Rev* 1175 (1989).

originati dalla trasformazione costituzionale del New Deal, Trump sta cavalcando una polarizzazione identitaria che da almeno due decenni scuote le fondamenta del sistema politico americano. Tale fenomeno ha radicalmente alterato l'essenza stessa del liberalismo americano, che almeno originariamente era stato concepito seguendo l'idea che «la politica – l'impiego del comando autoritario per imporre agli uomini taluni tipi di condotta – [dovesse] servire esclusivamente o quasi esclusivamente a garantire il rispetto del diritto – inteso come insieme di sfere di autonomia riconosciute al singolo individuo»<sup>41</sup>. Seguendo questa intuizione, i *Framers* hanno pertanto delineato un sistema volto ad incanalare e ricomporre le differenti visioni presenti nella società attraverso una duplice garanzia fondata sulla divisione orizzontale e verticale del potere.

Oggi, tuttavia, l'avvento della post-modernità e della post-democrazia ha profondamente alterato questo originario equilibrio favorendo invece lo sviluppo di un contesto pubblico in cui «la democrazia sembra aver perso quei legami emotivi che l'avevano un tempo sostenuta» mentre «la politica è diventata sempre più tecnocratica» e incline a «sostenere la sovranità del calcolo razionale e dell'interesse personale»<sup>42</sup>. Questo fenomeno è entrato in tensione con lo sviluppo storico del costituzionalismo americano, che per lungo tempo ha privilegiato una dimensione concreta del diritto, intrecciando tradizioni e pratiche giuridico-istituzionali in un tessuto politico animato da uno spirito di *fairness* costituzionale. Più ancora che su regole giuridiche scritte centinaia di anni fa, infatti, il sistema americano si è retto a lungo su un patto non scritto fatto di consuetudini e riconoscimenti reciproci che presupponeva un rispetto condiviso e quasi sacrale per le istituzioni democratiche<sup>43</sup>. La progressiva lacerazione di questa *fairness*, ha reso fertile il terreno su cui si innesta l'attuale personalismo politico, non solo del Presidente, e ha contribuito a mettere in crisi l'equilibrio democratico, avviando una torsione del rule of law che rischia di sfociare in forme di autoritarismo.

Sarebbe però un errore attribuire le colpe di tale polarizzazione unicamente alla figura di Trump. In primo luogo, già oltre un decennio fa un report del Pew Research Center evidenziava chiaramente come il processo

---

<sup>41</sup> G. Boggetti, *Lo Spirito del Costituzionalismo americano. La costituzione liberale*, Torino, 1998, 262.

<sup>42</sup> C. Crouch, *Identità perdute*, Bari-Roma, 2019, 84-85.

<sup>43</sup> Si pensi, ad esempio, al famoso discorso di Al Gore al seguito della contestatissima sentenza *Bush v. Gore* 531 U.S. 98 (2000) che concluse uno dei momenti di maggior incertezza e criticità della politica americana nell'epoca contemporanea: «while I strongly disagree with the court's decision, I accept it (...) and for the sake of our unity as a people and the strength of our democracy, I offer my concession». Dopo aver amaramente accettato la sconfitta, Gore si è poi rivolto ai suoi elettori delusi, ricordando loro che «while there will be time enough to debate our continuing differences, now is the time to recognize that that which unites us is greater than that which divides us» perché «there is a higher duty than the one we owe to political party. This is America and we put country before party; we will stand together behind our new president».

di polarizzazione ideologica tra repubblicani e democratici fosse pienamente in atto durante la presidenza Obama, rilevando che «partisan antipathy [was] deeper and more extensive than at any point in the last two decades»<sup>44</sup>. Tale dato è stato successivamente confermato da studi più recenti, secondo cui «the partisan animosity» attualmente presente negli Stati Uniti non trova eguali nel panorama comparato, dal momento che «no established country in recent history has been deeply polarized as the US»<sup>45</sup>.

In secondo luogo, il contesto postmoderno ha rappresentato un terreno fertile tanto per la rabbia e il risentimento della classe media — che, in chiave nazionalistica, sogna un ritorno degli Stati Uniti ai fasti del passato — quanto per coloro che, attraverso una lettura nostalgico-progressista e talvolta forzata della realtà, hanno favorito l'ascesa globale delle identity politics<sup>46</sup>. Entrambe queste polarità hanno ideologicamente inquinato la società americana, costruendo un mondo in cui riconoscere, o quanto meno comprendere, le ragioni dell'altro è divenuto quasi impossibile.

L'origine della attuale crisi democratica non è quindi riconducibile a un solo versante ma a due estremi opposti. Essa va ricercata tanto in un mondo conservatore a volte animato da una logica cristianista nella quale la libertà religiosa viene utilizzata identitariamente come fattore di *belonging* più che di *believing*<sup>47</sup>, quanto in alcune declinazioni progressiste delle politiche delle diversità, sempre più frequentemente impiegate in aperta opposizione all'unità dell'ordinamento. Fenomeni come la *woke culture* o la *cancel culture* non a caso sono stati descritti persino dall'ateo razionalista Richard Dawkins come «an ideology with the dogma, blasphemy, and

---

<sup>44</sup> Cfr. *Political Polarization in the American Public*, in Pew Research Report, 12 giugno 2014, [www.pewresearch.org/](http://www.pewresearch.org/).

<sup>45</sup> Cfr. lo studio condotto prendendo ad esame gli ultimi cento anni di oltre 200 democrazie da J. McCoy, B. Press, M. Somer, O. Tunce, *Reducing Pernicious Polarization: A Comparative Historical Analysis of Depolarization*, in Carnegie Endowment for International Peace Report, 5 maggio 2022.

<sup>46</sup> Degne di rilievo sono, a questo riguardo, le considerazioni di M. Lilla, *L'identità non è di sinistra*, Venezia, 2017: «come in uno strano gioco di immedesimazione, le forze politiche progressiste sembrano ogni giorno più ossessionate da tutto ciò che è marginale. Che si tratti di minoranze o gruppi vulnerabili da difendere questo atteggiamento ha origine (...) in una concezione radicalmente individualista della politica che si è sviluppata negli ultimi decenni (...) che abbiamo imparato a chiamare identity politics: un fenomeno egoriferito e antipolitico».

<sup>47</sup> Le frange più tradizionaliste stanno infatti promuovendo una rinnovata politicizzazione della religione e una sacralizzazione della sfera politica per la quale «Christianity is selectively embraced not as a religion but as a civilizational identity, a matter of belonging rather than believing» R. Brubaker, *Between Nationalism and Civilizationism: the European Populist Moment in Comparative Perspective*, in 40 *Ethn. Racial Stud.* 1191 (2017). Applicata al contesto americano, tale dinamica svela anche le ragioni sottese alla retorica messianica adottata da Trump dopo l'attentato subito il 13 luglio 2024 in Pennsylvania («God saved me so I could restore America's greatness») e alle espressioni utilizzate nei comizi elettorali da alcuni leader evangelici, che hanno interpretato la competizione politica come una battaglia spirituale.

heretics of a quasi-religion»<sup>48</sup>.

Il costituzionalismo liberale appare dunque a un bivio. Da un lato, esso è chiamato a rispondere alle critiche di chi vede nell'avvento di Trump e del nazionalismo populista europeo la prova del fallimento definitivo della teoria liberale<sup>49</sup>. Dall'altro, è costretto a guardarsi allo specchio e a riconoscere come alcune fughe in avanti nell'applicazione di principi quali la non discriminazione o la giustizia sociale abbiano finito per minare alla radice la natura stessa dell'esperimento americano, originariamente concepito per riassorbire il dissenso politico all'interno di una cornice costituzionale condivisa. Critiche come quelle espresse da Chantal Mouffe o Ernesto Laclau al sistema costituzionale liberale, infatti, puntano alla radicalizzazione di una certa concezione di eguaglianza volta a trasferire dal piano economico a quello identitario le strategie della lotta di classe marxista, coinvolgendo le rivendicazioni di nuovi soggetti politici quali «women, national, racial and sexual minorities, anti-nuclear and anti-institutional movements»<sup>50</sup>. Una teoria, questa, che si propone di riaffermare l'«Hégémonie et stratégie socialiste»<sup>51</sup> in un contesto storico — quello della metà degli anni Ottanta del Novecento — che sembrava aver sancito la definitiva affermazione del liberismo e del neo-liberalismo su scala globale, attraverso la ri-formulazione di una retorica identitario/populista socialista, in cui «il capitalismo, di cui Marx diceva di avere il suo posto naturale nelle “acque gelide del calcolo egoistico” viene riciclato nelle acque dolci del pluralismo»<sup>52</sup>.

Ciò non significa, si badi bene, che tutte le rivendicazioni antidiscriminatorie di questi decenni siano infondate, ma solo che una certa

<sup>48</sup> L'episodio è raccontato da Cameron Henderson su The Telegraph, e ha coinvolto oltre Dawkins anche i professori Jerry Coyne e Steven Pinker, contrari alla modalità con cui la Freedom From Religion Foundation (FFRF) aveva rimosso dal proprio sito un articolo del Prof Coyne dal titolo “Biology is not Bigotry” in cui si sosteneva che «the biological definition of ‘woman’ is based on gamete type» (cfr. C. Henderson, *Richard Dawkins quits atheism foundation for backing transgender ‘religion’*, 2024, *The Telegraph*, 30 dicembre, [www.telegraph.co.uk](http://www.telegraph.co.uk)).

<sup>49</sup> Così, tra gli altri P. Deneen, *Why Liberalism Failed*, Yale, 2019.

<sup>50</sup> In alcuni casi, queste fughe in avanti verso un riconoscimento polarizzato delle politiche del riconoscimento sono figlie di strategie specifiche, volte a trasferire dal piano economico a quello identitario le strategie della lotta di classe marxista. Cfr. a riguardo, il famoso articolo firmato da E. Laclau, C. Mouffe, *Socialist Strategy: Where Next?*, in *Marxism Today* (17 Gennaio 1981): «Socialist political struggle takes place today on a terrain which has been profoundly transformed by the emergence of new contradictions, with which the traditional discourse of Marxism, centered on the class struggle and the analysis of the economic contradictions of capitalism, has had great difficulties in coming to terms. To what extent has it become necessary to modify the notion of class struggle, in order to be able to deal with the new political subjects— women, national, racial and sexual minorities, anti-nuclear and anti-institutional movements etc — of a clearly anti-capitalist character, but whose identity is not constructed around specific ‘classinterests’?».

<sup>51</sup> Per usare il titolo del loro più famoso scritto; E. Laclau, C. Mouffe, *Hégémonie et stratégie socialiste: Vers une politique démocratique radicale*, Paris, 2009.

<sup>52</sup> Così J. Bidet, *Le visioni di Ernesto Laclau e gli stratagemmi di Chantal Mouffe*, in *Consecutio Rerum*, 2023, n. 13, 338.

strategia retorico-comunicativa post-marxista ha di fatto favorito una lacerazione del tessuto sociale e, di conseguenza, dello spirito del costituzionalismo americano. Anche quando animato da nobili intenti, infatti, questo approccio teorico ha incidentalmente modificato l'idea stessa di eguaglianza come inclusione in un contesto politico più ampio, producendo effetti quasi paradossali per il costituzionalismo liberale: pensato come strumento per proteggere e rafforzare l'eguaglianza tra le persone, il principio di non discriminazione è oggi utilizzato per intensificare il disaccordo politico.

Un esempio può aiutare a comprendere tale processo. Durante gli anni '60 dello scorso secolo, il movimento americano per i diritti civili si è avvalso della dottrina dei diritti umani per promuovere l'uguaglianza e la giustizia sociale, combattendo le discriminazioni a lungo subite dagli afroamericani. Lo scopo di tale movimento era quello di sollecitare un cambiamento politico e sociale che favorisse l'inclusione delle persone di colore emarginate, esigendo che esse fossero trattate dalla società con gli stessi diritti riservati alla maggioranza bianca. Questa domanda di inclusione sociale è ben sintetizzata dal famosissimo discorso tenuto da Martin Luther King al Lincoln Memorial il quale auspicava che «one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal"». Solo qualche anno più tardi, però, il testimone di questa battaglia è stato raccolto dal movimento delle Black Panthers o da pensatori come Malcom X che, pur ispirandosi alle idee di Martin Luther King, hanno tuttavia poggiato le loro rivendicazioni sul bisogno per gli afroamericani di affermare la loro alterità dalla società bianca, al fine di «trovare in se stessi l'orgoglio per quel che erano e non per ciò che la società generale voleva che fossero»<sup>53</sup>. 123).

Quest'ultima impostazione conosce una radicalizzazione ulteriore nel contesto contemporaneo, in cui le pur legittime rivendicazioni del movimento Black Lives Matter (BLM), nato per contrastare la brutalità della polizia statunitense nei confronti della popolazione afroamericana, finiscono per iscriversi nel paradigma delle identity politics. In tale orizzonte, la dimensione del conflitto tende a essere riorganizzata lungo linee identitarie, contribuendo a ridefinire la società non più come spazio di mediazione universale, ma come campo attraversato da soggettività collettive tra loro strutturalmente antagoniste. In questa prospettiva si comprende come, mentre la strategia di Martin Luther King si collocava all'interno di un orizzonte universalistico volto a includere la componente afroamericana all'interno della comunità politica statunitense, BLM tenda invece a battersi per il riconoscimento di specifiche identità differenziali rispetto alla società dominante. Tale slittamento verso la centralità delle appartenenze identitarie segna così un mutamento profondo in cui il principio di non

---

<sup>53</sup> F. Fukuyama, F. (2019), *Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populismi*, Milano, 2019, 123.

discriminazione non è più utilizzato per affermare inclusivamente l'uguaglianza giuridica, ma come strumento di rivendicazioni particolaristiche potenzialmente confliggenti.

Questo diverso approccio si riflette anche sul piano simbolico e istituzionale. Gli attivisti del BLM si fanno promotori di pratiche volte alla rimozione di simboli della tradizione costituzionale americana, sostenendo, ad esempio, l'abbattimento delle statue di Jefferson in quanto rappresentative di una figura storica associata al consolidamento della società schiavista. Tuttavia, in una prospettiva liberale classica, tale operazione rischia di tradursi in una delegittimazione indiscriminata delle basi storiche e normative dell'ordine costituzionale, compromettendo quella continuità simbolica che rende possibile l'estensione progressiva dei diritti. Non è un caso che Martin Luther King avesse invece fatto leva proprio sulle parole di Jefferson nella Dichiarazione di Indipendenza, utilizzandole come fondamento per rivendicare, in chiave inclusiva, l'universalità dei principi di uguaglianza e libertà.

In definitiva, per comprendere l'attuale crisi occorre guardare oltre lo specchio, e provare ad immaginare in che modo le democrazie liberali contemporanee possano superare le proprie contraddizioni, e (se possibile) guarire sé stesse<sup>54</sup>.

In questa prospettiva, chi si definisce liberale non può sottrarsi a una riflessione critica su alcune teorie giuridiche nate negli anni sessanta nel contesto accademico statunitense, come la *Critical Race Theory* (CRT), che hanno contribuito a una radicalizzazione concettuale di una parte delle rivendicazioni dei diritti civili, fino a mettere in discussione le fondamenta stesse dell'ordine costituzionale liberale. Come affermato da uno dei padri fondatori di tale corrente, Richard Delgado, «al contrario dei diritti civili tradizionali, la CRT mette in discussione le fondamenta dell'ordine liberale, tra cui la teoria dell'uguaglianza, il ragionamento giuridico, il razionalismo illuminista e i principi di neutralità del diritto costituzionale»<sup>55</sup>. La citazione fa eco al famoso *La Dialettica dell'Illuminismo* scritto da Adorno e Horkheimer che, insieme agli altri esponenti della prima scuola di Francoforte, tanta incidenza hanno avuto sulla accademia americana negli

---

<sup>54</sup> Cosa non possibile secondo A. Pabst, *The New Era: What Comes After the Self-Erosion of Liberalism*, in 212 *Telos* 38, 41 (2025): «Contemporary liberalism cannot be saved because it is dying by its own hand. Freed of all limits after the end of the Cold War, an unshackled liberalism briefly triumphed before succumbing to hubris. This great unraveling has revealed the bankrupt ideal of liberalism itself. The myths of liberalism, once so compelling and apparently humane, have been tested to destruction: the autonomous individual, the absolute sovereignty of the nation-state, the benign character of a globalized market, perpetual progress, and the worship of liberty as the highest end in itself, rather than the pursuit of mutual flourishing and the common good»

<sup>55</sup> R. Delgado, J. Stefancic, *Critical Race Theory. An Introduction*, New York, 2017, 3.

anni 30 e 40 dello scorso secolo<sup>56</sup>.

Da una prospettiva costituzionale e liberale, imboccare questa strada appare però quanto meno problematico. L'esperimento americano si fonda fin dalle origini su un paradosso fecondo, ossia la capacità di incanalare il disaccordo politico senza dissolvere il legame civile, lasciando al contempo gli individui liberi di perseguire la propria felicità, perché come ricordato da Justice Holmes nella famosa dissenting opinion di *Lochner*, «the Constitution is made for people of fundamentally differing views»<sup>57</sup>. Questa è l'essenza della democrazia liberale americana e presuppone una fiducia di fondo nella ragione e nella razionalità umana che sembra del tutto assente in alcune declinazioni radicali delle teorie post-marxiste. Sotto questo profilo, risulta particolarmente persuasiva la critica di Jürgen Habermas – già allievo di Adorno – alla prima Scuola di Francoforte e a quello che egli definiva l'automatismo della teoria critica di Horkheimer. Come osserva Habermas, «non è mai esistita una Teoria critica come ortodossia prioritaria» e «l'idea di un sistematico indirizzo di scuola è illusoria; molto meglio affrontare direttamente i singoli problemi»<sup>58</sup>.

È difficile prevedere quale direzione prenderà il sistema costituzionale americano, ma è chiaro che ogni possibile rimedio dipenderà anche dalla correttezza della diagnosi. In questa prospettiva, occorre anzitutto stabilire se il sistema disponga ancora degli anticorpi necessari per neutralizzare un agente patogeno esterno, oppure se il malessere derivi dalla progressiva sclerotizzazione delle stesse cellule costituzionali. In secondo luogo, la diagnosi deve tenere conto di tutti gli elementi in gioco e riconoscere che, se la democrazia liberale può ancora sperare di rigenerarsi, è necessario intervenire anche sulle cause teoriche del suo deragliamento concettuale. Come ricorda Habermas, infatti, «il diritto moderno può stabilizzare le aspettative comportamentali di una società complessa soltanto se è in grado, come rappresentante di una *societal community* già trasformatasi in società civile, di mantenere viva la tradizionale pretesa di solidarietà nella forma astratta di una credibile pretesa di legittimità»<sup>59</sup>.

Luca Pietro Vanoni  
Dip. di diritto Pubblico Sovranazionale ed Europeo  
Università degli Studi di Milano  
[luca.vanoni@unimi.it](mailto:luca.vanoni@unimi.it)

---

<sup>56</sup> M. Horkheimer e T. W. Adorno, *Dialettica dell'Illuminismo. Frammenti filosofici*, trad. Renato Solmi, Torino, 1966.

<sup>57</sup> *Lochner v. New York*, 198 U.S. 45, 76 (1905) (Holmes, J., dissenting).

<sup>58</sup> Cfr. J. Habermas, *Die neue Unübersichtlichkeit*, Suhrkamp 1985, 17 riportato da S. Müller-Doohm, *Addio al passato. Habermas oltre la Scuola di Francoforte*, *Reset*, 10 lug. 2015, [www.reset.it/](http://www.reset.it/)

<sup>59</sup> J. Habermas, *Fatti e norme*, Laterza, 2013, 90.

